

## **"CASO-ROTA": ASPETTI GIURIDICI FEDERATIVI RISPETTIVAMENTE CIVILISTICI**

Publicato su LA REGIONE del 16.12.1997

Sta sollevando non pochi interrogativi soprattutto di natura giuridica la questione del ventilato trasferimento del calciatore Dario Rota che desidererebbe trasferirsi da Locarno a Lugano.

Assodata la volontà di Rota e del FC Lugano di "contrarre matrimonio" altrettanto chiara sembra l'intenzione del FC Locarno di non lasciar partire il giocatore se non alle condizioni finanziarie imposte dal club verbanese che si vedrebbe così privato di uno degli elementi più importanti in squadra.

Al di là degli aspetti finanziari è interessante affrontare il discorso giuridico onde appurare se è ipotizzabile una soluzione alla controversia che oppone i due club ticinesi di Lega Nazionale.

Da un punto di vista federativo è pacifico il fatto che qualora il FC Locarno non acconsentisse al trasferimento, la Lega Nazionale si vedrebbe costretta a respingere la domanda di trasferimento in quanto Dario Rota è saldamente sotto contratto con il FC Locarno, e questo fino al 30 giugno 1999.

Inoltre il giocatore dovrebbe prima essere comparso sulla lista di trasferimento o dovrebbe dimostrare che il vecchio club si è dichiarato disposto senza condizioni a prendere in considerazione lo scioglimento del contratto di lavoro prima della scadenza.

Da un punto di vista federativo il trasferimento di Dario Rota è pertanto inattuabile.

Da un profilo civilistico va rammentato che il contratto che lega un giocatore alla società è, in tutto e per tutto, un contratto di lavoro ai sensi del Codice delle Obligazioni.

I contratti a durata determinata (tale è il contratto che lega Rota al FC Locarno) vanno rispettati fino alla scadenza prestabilita.

In caso di rescissione anticipata, il datore di lavoro (in casu: il FC Locarno) ha diritto ad un'indennità corrispondente al 25% del salario mensile oltre al risarcimento dell'eventuale danno suppletivo, che è comunque da dimostrare.

Su questa ultima posta la legge, la dottrina e la giurisprudenza lasciano ampio margine di apprezzamento al giudice chiamato a statuire.

A questo proposito è interessante rilevare come eventuali clausole che prevedono anticipatamente delle pene convenzionali per rottura anticipata del contratto di lavoro sono illegali e nulle dall'inizio.

Di riflesso ben si può concludere che (se il braccio di ferro dovesse persistere) Dario Rota potrebbe senz'altro rompere il contratto con il FC Locarno esponendosi comunque a ben precise conseguenze di natura finanziaria.

**AVV. BRENNO CANEVASCINI**